

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il parere al Governo sulle norme delegate previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti misure di razionalizzazione della finanza pubblica

Martedì 8 luglio 1997. — Presidenza del Presidente Salvatore BIASCO.

La seduta inizia alle 20.15.

Sui lavori della Commissione.

Il Presidente Salvatore BIASCO propone, data la concomitanza con le riunioni di alcuni gruppi parlamentari, che l'esame dello schema di decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, previsto come secondo punto all'ordine del giorno dell'odierna seduta, sia rinviato a mercoledì 9 luglio.

La Commissione consente.

Schema di decreto legislativo: recante riforma delle disposizioni delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione di aziende, conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni (esame ai sensi dell'articolo 3, comma 161, lettere a), b), c), d), e), g) della legge 23 dicembre 1996, n. 662). Relatore: Salvatore Biasco.

(Seguito dell'esame e conclusione. Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione riprende l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo,

sospeso, da ultimo, nella seduta del 3 luglio scorso.

Il Presidente, Salvatore BIASCO, *relatore*, con il consenso dei presentatori dà per illustrate le proposte emendative pervenute (v. allegato). In merito alle stesse dichiara di accogliere nella propria proposta di parere gli emendamenti Armani 16 e Albertini 19; si rimette alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento Armani 5, nonché per quanto riguarda l'emendamento Armani 6, di cui i presentatori propongono la seguente riformulazione: "Il rinvio all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 non sembra consentito in una norma delegata qualora non sia già previsto dalla norma delegante"; si dichiara contrario ai restanti emendamenti.

La Commissione passa quindi alla votazione dei singoli emendamenti.

L'emendamento Rossi 1, posto in votazione, viene respinto, risultando conseguentemente precluso l'emendamento Armani 2.

Dopo dichiarazione di voto del senatore Renato ALBERTINI, che raccomanda l'approvazione del proprio emendamento n. 3 sottolineando che al beneficio della rateazione deve conseguire quanto meno il pagamento degli interessi legali, l'emendamento Albertini 3, posto in votazione, viene respinto.

Posti successivamente in votazione, gli emendamenti Armani 4, 5, 6 (nuova formulazione) e 7, vengono respinti.

Dopo dichiarazione di voto del senatore Renato ALBERTINI sul proprio emendamento n. 8, l'emendamento viene respinto.

Quindi, l'emendamento Armani 9, posto in votazione, viene respinto.

L'emendamento Albertini 10, dopo dichiarazione di voto del proponente che ne raccomanda l'approvazione, nonché gli emendamenti Armani 11 e 12 vengono respinti.

L'emendamento Albertini 13, dopo dichiarazione di voto del presentatore che sottolinea l'esigenza di una norma antielusiva di portata generale come si ritrova in altri sistemi tributari, posto in votazione, viene respinto.

Posti in votazione gli emendamenti Rossi 14, Armani 15, 17, 18, 20, vengono respinti.

Il senatore Furio BOSELLO, intervenendo per dichiarazione di voto finale, non può esimersi dal valutare che l'impianto complessivo del provvedimento appare valido, in quanto risponde a precise esigenze delle imprese e presenta, complessivamente, una sufficiente chiarezza normativa; peraltro, le disposizioni antielusive sono di per sé sole sufficienti a motivare l'espressione di un voto contrario alla proposta di parere favorevole. Dopo aver rilevato che l'amministrazione finanziaria gode attualmente di una amplissima discrezionalità sia nella scelta dei soggetti da sottoporre a controllo sia per quanto concerne gli strumenti da utilizzare nel controllo stesso, osserva che in un tale contesto sarebbe stato necessario ridurre - anziché ampliare, come consegue dall'articolo 7 del provvedimento - tali poteri discrezionali, che si risolvono in arbitrio.

Dopo aver sottolineato che in un sistema tributario basato su una imposi-

zione di tipo analitico-casistico è inaccettabile una clausola generale antielusiva, a differenza di quanto accade in altri paesi nei quali l'imposizione avviene per principi, rileva che la disposizione sarà produttiva di contenzioso e non sarà idonea ad impedire comportamenti elusivi.

Il senatore Sergio ROSSI dichiara il voto contrario della lega nord per l'indipendenza della Padania, motivata dall'elevatezza della aliquota sostitutiva e dall'eccessivo potere discrezionale attribuito all'amministrazione finanziaria in materia antielusiva.

Il senatore Renato ALBERTINI riconferma i motivi di divergenza dal parere proposto dal relatore, concernenti l'aliquota sostitutiva effettiva, che in concreto viene ad essere ben inferiore al livello formale del 27%, l'esenzione dalla applicazione di una corretta tassazione e le lacune nella disposizione antielusiva; tuttavia, con riferimento alle finalità perseguite dal provvedimento, ritiene opportuno esprimere la propria astensione.

Il senatore Francesco Saverio BIASCO, rammentando come le perplessità a suo tempo avanzate dall'opposizione circa la possibilità che dalla legge di delega potessero derivare norme liberticide siano confermate dalla normativa antielusiva recata dal presente provvedimento, esprime forti riserve e preoccupazioni in relazione all'incidenza che avrà nel rapporto tra fisco e cittadini il notevole potere discrezionale affidato alla amministrazione finanziaria nell'esplicare la propria attività di accertamento; dichiara pertanto, a nome del proprio gruppo, voto contrario.

Concluse le dichiarazioni di voto finali, il Presidente, Salvatore BIASCO, relatore, pone in votazione la propria proposta di parere, che per effetto delle modifiche risultanti dal dibattito, risulta così riformulata:

« La Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

esaminato lo schema di decreto legislativo recante riforma delle disposizioni delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione di aziende, conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni, attuativo della delega di cui all'articolo 3, comma 161, lettera a), b), c), d), e), g) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

premesso che:

la riforma organica delle disposizioni delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione di azienda, conferimenti di aziende, fusioni, scissione e permuta di partecipazione è attesa da molti anni dagli operatori economici;

gli interventi fino ad ora susseguiti nell'ambito delle operazioni di ristrutturazioni aziendali hanno determinato distorsioni nelle scelte degli operatori, favorendo alcuni negozi giuridici e non consentendo l'adozione della formula giudicata dai singoli imprenditori più adeguata alle reali finalità economiche. È, invece, necessario che tutte le operazioni di ristrutturazione aziendale siano disciplinate in maniera analoga ai fini fiscali, non distorcendo le scelte imprenditoriali, che devono poter essere adeguate alle mutevoli condizioni di mercato;

il Governo era stato delegato con l'articolo 3, comma 161, lett. a), b), c), d), e) e g) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ad emanare uno o più decreti recanti disposizioni in materia di imposte sui redditi, al fine di eliminare in maniera organica e sistematica le disparità di trattamento delle operazioni di ristrutturazione. Era scopo della delega, anche incentivare tali processi, capaci di portare a strutture più concentrate, complesse e trasparenti, giudicate necessarie alla fortificazione e potenziamento delle nostre imprese sul piano organizzativo, patrimoniale finanziario;

constatato che il provvedimento rispetta i principi ed i criteri direttivi della delega;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) Nell'articolo 1, comma 1, il termine "cessione di azienda" utilizzato dalla norma è generico, in contrasto con l'ampia definizione dell'ultimo comma dell'articolo 9 del TUIR. È opportuno, o attraverso dizione esplicita o attraverso i riferimenti di legge, che sia chiarito che tale termine si riferisce anche a "cessioni di complessi aziendali" e che costituisce "cessione" anche il conferimento. Ciò ai fini di un più agevole inquadramento del campo applicativo delle norme contenute negli articolo 1, comma 3 e articolo 3, comma 1.

2) Il combinato disposto dell'aliquota formale per l'imposta sostitutiva fissata nell'articolo 1 e della rateizzazione prevista nell'articolo 2 dà luogo ad una riduzione di aliquota effettiva che, da ciò che risulta nella relazione di accompagnamento, dovrebbe pesare per circa il 20% delle plusvalenze. Probabilmente, ciò corrispondeva all'intenzione del legislatore al momento in cui la legge di delega fu varata dal Parlamento. Da allora, la riduzione dei tassi di interesse ha disallineato l'aliquota attualizzata con l'aliquota-obiettivo. Ferma restando la necessità di avere uniformità di aliquota formale nella tassazione delle plusvalenze e dei *capital gains*, sarebbe opportuno considerare, in alternativa alla riduzione delle aliquote formali, l'estensione del periodo di rateizzazione dell'imposta sostitutiva.

3) Nell'articolo 1, comma 3, andrebbe chiarito se la disposizione si applica anche nei casi di cessione parziale della partecipazione purché tale cessione determini nel cedente la perdita della situazione di controllo o di collegamento.

4) Nell'articolo 1, comma 4, occorre aggiungere il riferimento alle operazioni di cui al comma 3.

5) Nell'articolo 2 andrebbe eliminato il riferimento alle annualità delle rate, in quanto le rate dovrebbero avere riferimento ai periodi d'imposta. Il versamento dell'imposta sostitutiva andrebbe effet-

tuato entro il termine previsto per i pagamenti a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta nel quale è stata realizzata la plusvalenza e ai quattro successivi.

6) Nell'articolo 2, comma 1, l'ultima frase è oscura. Non è chiaro se il "pagamento dell'imposta" si riferisca all'"eventuale pagamento dell'imposta" e se "le imposte sui redditi già assolte" si riferiscano ad imposte pagate in relazione a plusvalenze realizzate. Se così intesa, la frase risulterebbe pleonastica.

7) Il comma 1 dell'articolo 3, detta criteri di favore per la determinazione delle plusvalenze derivanti dal conferimento di aziende o di partecipazioni di controllo o di collegamento: il riferimento ivi contenuto alle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi va fatto più opportunamente all'articolo 54 di detto testo unico; il generico riferimento al testo unico potrebbe altrimenti indurre ad applicare i criteri in parola anche per la determinazione delle minusvalenze, in evidente contrasto con le finalità della norma e in modo difforme da quanto indicato dalla relazione di accompagnamento al provvedimento stesso.

8) In relazione all'articolo 3, comma 4, si segnala che il conferimento dell'unica azienda dell'imprenditore individuale ai fini della trasformazione in società avviene - diversamente da quanto sostenuto nella relazione al provvedimento - con oneri impositivi, in quanto soggetto al pagamento dell'INVIM nel caso in cui tale azienda sia costituita anche da immobili. L'imminente cessazione della applicazione di tale imposta potrebbe fungere da deterrente alla realizzazione delle operazioni in questione. Sarebbe quindi necessaria una estensione del regime speciale anche ai fini delle imposte indirette da attuarsi con provvedimento apposito, ad esempio prevedendo un'imposta sostitutiva come nel caso dell'autoliquidazione dell'imposta di successione o una riduzione come nel caso di scioglimento agevolato delle società di comodo.

Valuti, inoltre, il Governo se non vi è un eccesso di cautela nella previsione dell'assoggettamento a tassazione con le norme del reddito di impresa per la cessione delle partecipazioni nel triennio successivo al conferimento dell'unica azienda dell'imprenditore individuale.

9) Va chiarito, ai sensi della precisazione richiesta al punto 1 del presente parere e del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo 1 se le tre opzioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, valgono anche per il conferimento di partecipazioni di controllo e di collegamento.

10) I commi 4, 5, 6, e 7 dell'articolo 4, normano la possibilità di ripensamento, entro i 5 anni, dell'opzione di neutralità scelta per il conferimento. Tale disciplina, è certamente utilizzabile al meglio per operazioni che si esauriscano nel gruppo, ma crea notevoli difficoltà nell'ipotesi dell'uscita dal gruppo di una delle due società. Essa lega fiscalmente la società conferente e la conferitaria per un determinato numero di anni, mentre il destino delle due società può divaricarsi, venendo così a determinare negli anni una pluralità di intricate situazioni, che diventa molto difficile per l'Amministrazione finanziaria monitorare e controllare.

Sembra preferibile che l'opzione sia esercitata una volta per tutte all'atto del conferimento separando i destini fiscali delle due società. In tal caso, il Governo valuti se non sia opportuno trovare forme di attenuazione per la potenziale tassazione riferita alla stessa base imponibile in capo alle due società. Anche una qualche divisione dell'aliquota tra i due soggetti (indicativamente, 15 e 15 per cento) sui valori in sospensione può essere compatibile con questa seconda via.

11) In relazione alla fattispecie degli "scambi di partecipazioni", contemplata dall'articolo 5, si renderebbe opportuno un miglior coordinamento con l'analoga disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 544 del 1992. In particolare, sarebbe opportuno definire gli elementi ca-

ratteristici della fattispecie che la distinguono dai conferimenti.

12) Il Governo valuti se non sia opportuno anche definire esplicitamente il trattamento fiscale del soggetto che non esercita attività d'impresa (privati, enti non commerciali, fondi comuni di investimento) nel caso in cui esso sia controparte di un soggetto di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b) del TUIR.

13) Nell'articolo 6, comma 2, lettera a), si propone di sostituire le parole "rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva", con "già assoggettate all'imposta sostitutiva" nel senso di assumere, agli effetti della disciplina di tale comma, le plusvalenze a fronte delle quali vi sia stato un effettivo versamento di imposta.

14) Con riferimento sempre all'articolo 6, comma 2, lettera a), non è chiaro in che modo le plusvalenze debbano essere depurate delle eventuali minusvalenze.

15) Non dovrebbero esserci dubbi nella formulazione della norma che l'indebito vantaggio fiscale" di cui all'articolo 7, comma 1, non riguarda la libertà di scelta del contribuente tra diverse soluzioni possibili, ma quelle condizioni in cui alchimie finanziarie sorprendano la buona fede del legislatore portando a risultati da esso non previsti. Il necessario collegamento dell'articolo 7 è con il diritto d'interpello recentemente attuato, che si auspica possa, dopo il necessario rodaggio, portare a risposte in tempi più brevi dei 6 mesi.

16) Con riferimento all'articolo 7, comma 1, punto 3, lettera c), si suggerisce di separare le due previsioni formulate nel testo, considerandole come singole fattispecie.

17) Le disposizioni attuative di cui all'articolo 4, comma 2, all'articolo 3 comma 2, articolo 6 comma 3 è opportuno siano rinviate ad apposite istruzioni dell'Amministrazione finanziaria, trattandosi di questioni interpretative e procedurali, appoggiate a norme non equivocabili.

18) Nell'articolo 8, comma 2, lettera a), viene giustamente previsto che non si applichino le limitazioni al riporto delle perdite nel caso in cui "le partecipazioni siano acquisite da società controllate dallo stesso soggetto che riporta le perdite ovvero dal soggetto che controlla il controllante di questi". L'introduzione di questo principio chiama in causa una sorta di disciplina della fiscalità del "gruppo" di cui si è compiuto un importante passo avanti.

Ciò lascia auspicare che nel breve futuro tale disciplina sia finalmente introdotta, e già potrebbe compiere altri passi in avanti, se non una vera e propria definizione completa, in sede di elaborazione del testo di legge relativo alla base imponibile del reddito di impresa. L'intervento richiederebbe di essere effettuato con la cautela che impone la normativa europea in materia di dimensioni di azienda.

Si segnalano inoltre, alcune opportune correzioni e miglioramenti formali.

19) Nell'articolo 1, comma 3 il riferimento al secondo comma, ultimo periodo dell'articolo 2359 del codice civile è evidentemente frutto di un errore materiale: il riferimento corretto dovrebbe essere all'ultimo periodo del terzo comma.

20) Nello stesso articolo, sembrerebbe opportuno anteporre la disposizione del comma 3 a quella del comma 2.

21) L'articolo 4, comma 6, terzo periodo, risulta più leggibile se si inserisce tra le parole "dell'azienda" e "ancora" le parole "rispetto al valore".

22) L'articolo 5 potrebbe più opportunamente essere compattato, inserendo nel comma 1 dopo "azioni proprie" la frase "iscritte in bilancio o derivanti da aumento di capitale riservato" e sopprimendo il comma 2.

23) Nell'articolo 7, comma 1, punto 7), il riferimento all'"avviso di accertamento" è frutto di errore materiale e va corretto con il riferimento all'"accertamento".

24) L'articolo 9, per evidenti errori materiali, contiene riferimenti non esatti: nel primo comma, in luogo dell'articolo 4, andrebbe fatto riferimento all'articolo 5, e nei commi 2, 3 e 4 il riferimento all'articolo 5 dovrebbe intendersi fatto all'articolo 6.

25) Per quanto concerne, il regime transitorio del comma 4 dello stesso articolo non è molto chiara la sua *ratio*, che andrebbe meglio esplicitata ».

La Commissione approva.

La seduta termina alle 21,30.

ALLEGATO

PROPOSTE EMENDATIVE AL PARERE PREDISPOSTO DAL RELATORE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE: RIFORMA DELLE DISPOSIZIONI DI CESSIONE E CONFERIMENTO DI AZIENDE, FUSIONE, SCISSIONE E PERMUTA DI PARTECIPAZIONI

Al punto 2) del parere, nel quarto periodo, sostituire le parole da "considerare" fino a "sostitutiva." Con le seguenti:

"che il Governo riducesse l'aliquota del 27 per cento al 18 per cento, più equa ed idonea ad incentivare le aggregazioni di imprese, anche in considerazione del fatto che l'aliquota applicata negli altri paesi è fissata mediamente intorno al 17/18 per cento."

1

Rossi.

Emendamento alla fine del punto 2) del parere del relatore

Per ottenere una vera incentivazione degli smobilizzi patrimoniali delle imprese ed il conseguente rafforzamento dell'apparato produttivo nazionale (e, quindi, una sua maggiore capacità concorrenziale in campo internazionale), occorrerebbe essere più coraggiosi e, pertanto, dovendo (nel rispetto della delega), rimanere nel sistema impositivo proposto, applicare un'aliquota di tassazione più bassa, dell'ordine del 18%, portando a tale livello anche quella prevista per la tassazione delle plusvalenze occasionali, realizzate dalle persone fisiche con la cessione di partecipazioni qualificate.

2

Armani, Berruti, D'Alì, Conte, Pace, Pastore, Francesco Saverio Biasco.

Il numero 2, è così sostituito:

2) Alla necessità di equiparare la tassazione delle plusvalenze derivanti da operazioni di ristrutturazione aziendale a

quella dei capital gains, si associano, anche, esigenze di uniformità della nuova disciplina al dettato del testo unico delle imposte sui redditi in materia di tassazione delle plusvalenze (articolo 54). A tal proposito, la rateizzazione, in cinque periodi, dell'imposta sostitutiva, porta conseguentemente ad una riduzione dell'aliquota nominale (27%). È pertanto opportuno prevedere da un lato la suddetta rateizzazione, in ossequio alla disciplina dettata dall'articolo 54 TUIR, dall'altro prevedere, per finalità equitative, la corresponsione degli interessi legali sugli importi delle singole rate, al fine di non privare di contenuto la previsione di un'aliquota al 27%. La previsione del pagamento degli interessi legali sulle somme versate alle dovute scadenze, porterebbe l'aliquota effettiva dal 27% al 25,78%, considerando come fattore di attualizzazione un tasso del 5%. Certamente la previsione di un'estensione del periodo di rateizzazione dell'imposta sostitutiva comporta un enorme scostamento dell'aliquota effettiva rispetto al suddetto livello del 27%, disattendendo, così, lo stesso scopo di uniformazione delle aliquote, perseguito dallo schema di decreto legislativo.

3

Albertini.

Art. 1.3 occorrerebbe richiamare l'intera previsione normativa in materia di società controllate.

4

Armani, Berruti, D'Alì, Conte, Pace, Pastore, Francesco Saverio Biasco.

All'articolo 2, comma 1, sembrerebbe che i crediti di imposta possano essere utilizzati in compensazione anche in un contesto avulso dalla dichiarazione dei redditi. Non apparendo ciò coerente alla normativa vigente occorre un chiarimento.

5

Armani, Berruti, D'Alì, Conte, Pace, Pastore, Francesco Saverio Biasco.

All'articolo 2.4 si osserva ancora una volta il cattivo vezzo di una ulteriore delega nella delega e quindi se ne suggerisce l'eliminazione.

6

Armani, Berruti, D'Alì, Conte, Pace, Pastore, Francesco Saverio Biasco.

All'articolo 3, comma 1 nuovamente si rileva la parzialità del richiamo dell'articolo 2359 e se ne suggerisce il richiamo dell'intero articolo.

7

Armani, Berruti, D'Alì, Conte, Pace, Pastore, Francesco Saverio Biasco.

Dopo il numero 8) è inserito il seguente:

8-bis) Si ritiene che si debba procedere all'estensione della previsione del prospetto di riconciliazione tra i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti, di cui all'articolo 4, comma 1, previsto limitatamente ai conferimenti effettuati tra i soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettera a) e b) del TUIR, anche al regime dei conferimenti tra gli altri imprenditori (articolo 3 del presente decreto). Tale prospetto, infatti, permette di evitare possibili inquinamenti anche quando essi interessino il bilancio delle società di persone.

8

Albertini.

All'articolo 4.2 sarebbe più opportuno prevedere la possibilità di opzione nella successiva sede dichiaratoria, ciò consentirebbe una più meditata e proficua scelta da parte del contribuente, e ciò chiarirebbe altresì il contenuto del comma 5 e 6, Art. 4.

9

Armani, Berruti, D'Alì, Conte, Pace, Pastore, Francesco Saverio Biasco.

Dopo il numero 8-bis) è inserito il seguente:

8-ter Il dettato dell'articolo 4, comma 5, che, per mezzo dell'applicazione dell'imposta sostitutiva mediante opzione, evita il verificarsi di una doppia tassazione economica in capo al conferente ed al soggetto conferitario, è quanto mai estendibile ai conferimenti tra gli altri imprenditori. La relazione di accompagnamento giustifica la mancata attuazione del dettato di cui all'articolo 4, comma 5, nell'articolo 3, con la motivazione che si vuole evitare che la norma possa essere strumentalizzata per aggirare il regime ordinario di dismissione dell'impresa. Si ritiene, invece, che, in tal modo, si venga a causare un'indebita discriminazione tra i regimi dei conferimenti di cui agli artt. 3 e 4 del presente decreto, giacchè l'esigenza di arginare eventuali comportamenti elusivi può essere comunque perseguita mediante la previsione di una norma generale antielusione, peraltro contenuta all'articolo 7 dello stesso decreto.

10

Albertini.

Appare opportuno evitare che il regime fiscale proposto determini implicazioni di carattere civilistico che potrebbero sfociare nel caso di partecipazioni di minoranza, con un proliferare di regimi di "doppio binario" (coesistenza di valori di bilancio e di diversi valori fiscali). Si potrebbe risolvere il problema con l'introduzione di un sistema di sospensione a

tempo indeterminato della plusvalenza in capo alla conferente con il contemporaneo pieno riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti ai beni conferiti in capo alla conferitaria, affidando alla normativa antielusiva il compito di reprimere le operazioni poste in essere in modo artificioso, al solo fine di ottenere vantaggi di indebito risparmio fiscale.

11

Armani, Berruti, D'Alì, Conte, Pace, Pastore, Francesco Saverio Biasco.

CAPO II - Se ne suggerisce l'intera eliminazione dal testo del decreto, poiché esso non potrà che generare ulteriore contenzioso e conferire agli uffici poteri discrezionali impropri.

12

Armani, Berruti, D'Alì, Conte, Pace, Pastore, Francesco Saverio Biasco.

Il numero 14) è così sostituito:

14) Alla disciplina prevista dall'articolo 7 in tema di elusione, si ritiene di poter più efficacemente perseguire il fine di contrastare l'elusione, proponendo una norma più generale in materia qui di seguito riportata:

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELUSIONE

ART. 7.

(Individuazione di operazioni di natura elusiva e modificazioni in materia di accertamento e processo).

1. Non sono opponibili all'Amministrazione finanziaria i fatti, gli atti ed i negozi giuridici, singoli o comunque collegati tra loro, che siano anomali o inusuali rispetto alla disciplina di una fattispecie normativa, posti in essere al fine principale di eludere l'applicazione di norme tributarie o al fine di rendere applicabile una

disciplina tributaria più favorevole di quella che specifiche norme impositive prevedono per la tassazione di risultati economici, sostanzialmente equivalenti, che si possono ottenere con fatti, atti e negozi giuridici diversi da quelli posti in essere. Alla fattispecie elusiva l'Amministrazione finanziaria applica lo stesso trattamento previsto dalla norma elusa.

Le disposizioni dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano anche con riferimento ai pareri relativi all'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni antielusive contenute nel comma 1.

L'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, è abrogato.

13

Albertini.

Al punto 14), aggiungere il seguente periodo:

"In ogni caso, nel disposto dell'articolo 7, sarebbe opportuno inserire elementi oggettivi di valutazione, che eliminino la discrezionalità con cui l'amministrazione finanziaria potrebbe interpretare gli atti e i negozi come diretti a conseguire esclusivamente vantaggi fiscali".

14

Rossi.

All'articolo 7, comma 1, punto 1. Estremamente pericoloso appare l'inciso "privi di valide ragioni economiche" che rischia di aprire un varco a valutazioni eccessivamente discrezionali da parte della amministrazione con possibilità di interferenze indebite nelle decisioni imprenditoriali del contribuente. Il contenzioso potenziale legato a questa previsione è elevatissimo, se ne suggerisce quindi una più circoscritta e meno vaga formulazione.

15

Armani, Berruti, D'Alì, Conte, Pace, Pastore, Francesco Saverio Biasco.

Capo II. Con riferimento all'articolo 7, comma 1, punto 3, lettera c) si suggerisce di separare le due previsioni formulate nel

testo considerandole come singole fattispecie.

16

Armani, Berruti, D'Alì, Conte,
Pace, Pastore, Francesco Sa-
verio Biasco.

All'articolo 7.6, comma 1, capo II, sarebbe meglio proporre che l'iscrizione al ruolo avvenga dopo il passaggio in giudizio della sentenza.

17

Armani, Berruti, D'Alì, Conte,
Pace, Pastore, Francesco Sa-
verio Biasco.

All'articolo 7.8, bisognerebbe meglio chiarire quali norme pongano limiti a fini antielusivi e quali no.

18

Armani, Berruti, D'Alì, Conte,
Pace, Pastore, Francesco Sa-
verio Biasco.

Il numero 15) è soppresso.

19

Albertini.

All'articolo 8, capo II, la previsione del punto 1 ter, comma 2 deve essere specificata in maniera tale da non consentire che si trasformi in un processo alle intenzioni del contribuente e soprattutto un vincolo alle sue decisioni imprenditoriali. Estremamente pericoloso appare il richiamo "all'attività principale in fatto esercitata" che rischia di aprire varchi a valutazioni eccessivamente discrezionali e quindi con potenzialità vessatoria da parte dell'amministrazione e ad un conseguente notevole incremento del contenzioso.

20

Armani, Berruti, D'Alì, Conte,
Pace, Pastore, Francesco Sa-
verio Biasco.